



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda della Sig.ra FILIPEK Katarzyna Marta, cittadina polacca, volta a chiedere il riconoscimento del titolo professionale estero per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO che l’interessata ha documentato di aver conseguito in Polonia il titolo di qualifica professionale denominato “Swiadectwo Ukonczenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej” (Certificato di completamento scuola professionale), conseguendo il titolo di “lavorante qualificata” il 25 luglio 1987 al termine di un corso triennale con formazione duale presso la Scuola professionale di “parrucchiera per signora” di Andrychow (Polonia) ed apprendistato presso la ditta “Fryzjerstwo I kosmetyka” di Andrychow dall’aprile 1984 al febbraio 1987;

CONSIDERATO il programma della formazione documentato dall’interessata unitamente al predetto titolo;

VISTO il titolo denominato “Swiadectwo Czeladnicze” (Attestato di lavorante artigiano) n. 8049/87 rilasciato dalla Camera dell’artigianato in data 25 luglio 1987

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dqmcvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

all'interessata dopo aver sostenuto l'esame per lavorante artigiano, conformemente all'art. 11, comma 2 della legge polacca 8 giugno 1972 relativa all'esercizio e all'organizzazione dell'arte artigiana, con cui la Sig.ra FILIPEK risulta abilitata ad usare il titolo di Artigiano nell'arte di parrucchiera per signora;

VISTO che l'interessata ha maturato in Polonia esperienza professionale presso impresa del settore dell'acconciatura dal marzo 1987 al dicembre 1994 in qualità di lavoratrice dipendente a tempo pieno e dall'aprile all'ottobre 1995 a tempo parziale;

VISTA la risposta dell'Autorità rumena competente per la Direttiva 2005/36/CE tramite il Sistema d'informazione del mercato interno (sistema IMI, nr. 90375) in cui risulta che in Polonia la professione non è regolamentata; che nel territorio polacco l'attività professionale di FRYZIERSTHO DAMSKIE costituisce parte della professione di hairdresser; che il titolo professionale non è regolamentato ma abilita alla professione con diritto di esercitare l'attività professionale in Polonia; che il programma educativo è preparato da una scuola professionale e corrisponde al livello b) dell'art. 11 della citata direttiva;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 20 giugno 2019, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, seppur in assenza del parere delle Associazioni di categoria CNA Benessere e Confartigianato, ha determinato di accogliere la domanda dell'interessata subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda "materie sostanzialmente diverse" cioè *materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata_o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante* (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5) ed in quanto, data la vetustà del titolo e dell'esperienza professionale, è inevitabile procedere anche alla verifica delle competenze professionali;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dqmcvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la predetta misura compensativa, diretta a colmare la differenza della formazione, è stata individuata in una prova attitudinale sulle materie di cui all'Allegato A del presente decreto;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 180496 del 10 luglio 2019 ha comunicato alla richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente al superamento della misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta in data 18 dicembre 2018 dall'interessata, tramite bonifico bancario di Poste Italiane S.p.A. con n. ordine EA18121893187591480320099999IT - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Sig.ra FILIPEK Katarzyna Marta, cittadina polacca, nata a Wadowice (Polonia) il 19 agosto 1967, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i, sono riconosciuti i titoli professionali di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, **subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa** di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, per le motivazioni esposte in premessa;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dqmcvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

2. La misura compensativa, volta a colmare la differenza riscontrata nella formazione citata nelle premesse, consiste in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 08 agosto 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 4705521
dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
rossana.boscolo@mise.gov.it
dqmcvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

PROVA PRATICO-ATTITUDINALE:

- * **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- * **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- * **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- * **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- * **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratica-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero.**

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.